

# **COMUNE DI MIRANDOLA**

## **(PROV. DI MODENA)**

### **REGOLAMENTO**

### **PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER**

### **L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

**Aggiornato al 2020**

**Approvato con delibera di C.C. n.227 del 21.12.1998**

**Modificato con delibere di C.C.:**

- **n.88 del 03.05.1999;**
- **n.124 del 26.07.1999;**
- **n.137 del 28.09.1999;**
- **n.10 del 18.01.2000;**
- **n. 190 del 18.12.2003;**
- **n.50 del 27.03.2006;**
- **n. 33 del 26.03.2007**
- **n. 93 del 17.05.2011**
- **n. 68 del 17.07.2012**
- **n. 20 del 27.02.2018**
- **n. 34 del 06.04.2020**

## - Indice

<i>Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento</i> .....	3
<i>Art. 2 - Funzionario Responsabile</i> .....	3
<i>Art. 3 - Tipologie di occupazioni</i> .....	3
<i>Art. 4 - Occupazioni abusive</i> .....	3
<i>Art. 5 - Domanda di occupazione</i> .....	4
<i>Art. 6 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione</i> ....	4
<i>Art. 7 - Obblighi del concessionario</i> .....	5
<i>Art. 8 - Durata dell'occupazione</i> .....	5
<i>Art. 9 - Titolarità della concessione o autorizzazione</i> .....	5
<i>Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.</i> .....	5
<i>Art. 11 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione</i> .....	6
<i>Art. 12 - Rinnovo della concessione o autorizzazione</i> .....	6
<i>Art. 13 - Istituzione ed oggetto del canone</i> .....	6
<i>Art. 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone</i> .....	6
<i>Art. 15 - Classificazione delle strade</i> .....	7
<i>Art. 16 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni</i> .....	7
<i>Art. 17 - Modalità di applicazione del canone</i> .....	7
<i>Art. 18 - Soggetto passivo</i> .....	8
<i>Art. 19 - Agevolazioni</i> .....	8
<i>Art. 19 bis – Esenzioni</i> .....	9
<i>Art. 20 - Esclusioni</i> .....	9
<i>Art. 21 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti</i> .....	10
<i>Art. 22 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee</i> .....	10
<i>Art. 23 - Riscossione coattiva</i> .....	11
<i>Art. 24 - Rimborsi</i> .....	11
<i>Art. 25 - Sanzioni</i> .....	11
<i>Art. 26 - Attività di recupero</i> .....	12
<i>Art. 27 - Contenzioso</i> .....	12
<i>Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie</i> .....	12

# **REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

## **Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio e le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

## **Art. 2 - Funzionario Responsabile**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

## **Art. 3 - Tipologie di occupazioni**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e le occupazioni poste in essere in occasione dei mercati settimanali.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

## **Art. 4 - Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
  - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia municipale rileva la violazione e con apposito verbale viene disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegnato agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe, con esclusione delle agevolazioni, previste per le occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

#### **Art. 5 - Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
  - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
  - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
  - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
  - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
  - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
  - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

#### **Art. 6 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione**

1. Sono di competenza del Corpo Polizia Municipale e del Servizio Interventi Economici, il rilascio degli atti di autorizzazione. Sono di competenza dell'Ufficio Patrimonio il rilascio degli atti di concessione.
2. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente, di cui sopra, per l'istruttoria e la definizione delle stesse, entro i termini di cui all'art. 5, commi 2 e 3.
3. L'atto di concessione o autorizzazione, redatto in carta legale, deve contenere:
  - a) il cognome e nome o ragione sociale, Codice Fiscale e/o Partita IVA, indirizzo del richiedente;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono subordinate le concessioni e le autorizzazioni;

- c) la durata della concessione o autorizzazione, espressa in anni, mesi, giorni od ore di occupazione;
- d) il tipo di attività autorizzata, i mezzi da utilizzare, la descrizione dell'opera o dell'impianto da eseguire;
- e) la quantificazione del canone dovuto in allegato, fornito dal Servizio Tributi;
- f) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione o autorizzazione;
- g) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.
- h) il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

#### **Art. 7 - Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
  - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
  - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
  - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. I commercianti su aree pubbliche, i produttori agricoli, gli esecutori delle opere dell'ingegno, che ottengano l'assegnazione per la giornata di un posteggio non occupato dal titolare, non hanno l'obbligo di presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico, ma sono tenuti a ritirare presso il Servizio Tributi la quantificazione del canone.
3. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

#### **Art. 8 - Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da normative diverse senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

#### **Art. 9 - Titorialità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'art. 7 comma 3.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### **Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.**

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
  - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
  - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - c) la violazione alla norma di cui all'art. 7, lettera d, relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
  - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
  - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

#### **Art. 11 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione**

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### **Art. 12 - Rinnovo della concessione o autorizzazione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Le occupazioni temporanee dei posteggi dei mercati si considerano nuovamente richieste qualora non siano espressamente rinunciate prima della scadenza.

#### **Art. 13 - Istituzione ed oggetto del canone**

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Il canone di concessione di cui al presente articolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

#### **Art. 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno<sup>1</sup>.

#### **Art. 15 - Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n° 87 del 28/04/1994, Allegato 1 "Classificazione strade".
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria. La tariffa per le strade di 3<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup> categoria.

#### **Art. 16 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nell'Allegato A, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - dalle ore 7 alle ore 20;
  - dalle ore 20 alle ore 7.
4. Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, ad € 0,10 (L. 200) qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.

#### **Art. 17 - Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
5. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
6. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime tre annualità, sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Per ciascun utente la misura unitaria di tariffa è pari a € 0,65 (L. 1.250), con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46 (L. 1.000.000).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/03/2007.

<sup>2</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n.10 del 18.01.2000.

- 6 bis. La tariffa di cui al comma 6 è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.<sup>3</sup>
- 6 ter. I soggetti di cui al comma 6 versano il canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato a: "COMUNE DI MIRANDOLA - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE – COSAP".<sup>4</sup>
7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.

#### **Art. 18 - Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **Art. 19 - Agevolazioni**

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
  - a) Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento.
  - b) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
  - c) Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.
  - d) Per le occupazioni temporanee realizzate da commercianti su aree pubbliche, pubblici esercizi, esecutori di opere dell'ingegno, produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti ai sensi della legge n° 59/63 e i privati cittadini che vendono prodotti di loro proprietà in modo sporadico, occasionale e non professionale, la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
  - e) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta del 85 per cento.
  - f) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
3. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
  - b) riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
  - c) riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio a chiusura del cantiere.
4. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche interessati allo spostamento del banco di vendita, in occasione di lavori per opere pubbliche che interessano il centro storico, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
  - 20 per cento per durata dei lavori fino a due mesi.
5. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori.

<sup>3</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n.10 del 18.01.2000.

<sup>4</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n.10 del 18.01.2000.



6. I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.<sup>5</sup>

#### **Art. 19 bis – Esenzioni <sup>6</sup>**

1. Sono esenti dal canone le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.<sup>7</sup>
2. La Giunta Comunale, con propria delibera, può concedere riduzioni ed esenzioni dal canone per iniziative che rivestano particolare interesse per l'Amministrazione comunale.

#### **Art. 20 - Esclusioni**

1. Non rientrano nel campo di applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:
  - a) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
  - b) le occupazioni realizzate dal Consorzio di promozione del Centro Storico e delle sue attività, dal Centro Studi Pichiani, dall'Associazione di Francia Corta;<sup>8</sup>
  - c) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
  - d) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - e) passi carrabili;
  - f) vasche biologiche;
  - g) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
  - h) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n° 917) e successive modificazioni e integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - i) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;
  - l) le occupazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, celebrative o di volontariato per finalità politiche, scientifiche, culturali, di beneficenza o di autofinanziamento;
  - m) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
  - n) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
  - o) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
  - p) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
  - q) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;

---

<sup>5</sup> I commi 3, 4, 5 e 6 sono stati aggiunti con delibera del C.C. n.137 del 28.09.1999.

<sup>6</sup> Articolo introdotto con delibera del C.C. n. 68 del 17.07.2012.

<sup>7</sup> L'ultimo periodo del comma 1 è stato introdotto con delibera di C.C. n. 20 del 27.02.2018.

<sup>8</sup> Lettera così modificata con delibera del C.C. n.50 del 27.03.2006.

- r) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- s) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- v) le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali.

#### **Art. 21 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del presente Regolamento, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: "COMUNE DI MIRANDOLA - VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP".
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,23 (L. 500.000). In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione<sup>9</sup>.

#### **Art. 22 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 258,23 (L. 500.000).
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Comma introdotto con delibera di C.C. n. del 00.00.2020.

<sup>10</sup> Comma introdotto con delibera di C.C. n. del 00.00.2020.

### **Art. 23 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.<sup>11</sup>
2. *(abrogato a decorre dal 01.01.2020).*<sup>12</sup>
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.<sup>13</sup>

### **Art. 24 - Rimborsi**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve essere esaurito entro 90 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 25, comma 7.<sup>14</sup>

### **Art. 25 - Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da € 51,00 ad € 309,00. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n° 689.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse, ove ricorra, sono punite, anche con le sanzioni previste dal predetto Codice.
3. La sanzione è irrogata dal Responsabile del Corpo Polizia Municipale.
4. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione o autorizzazione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 23 del presente Regolamento.
5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto oltre alla sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n° 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Qualora si dovesse procedere alla rimozione degli impianti e degli oggetti abusivi, le spese sostenute saranno a carico del contravventore.
7. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile, di cui all'art.2 del presente Regolamento, notifica al concessionario apposito atto di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali maggiorati di due punti percentuali;<sup>15 1617</sup>
8. Il concessionario dovrà effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

---

<sup>11</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n. 00 del 00.00.2020.

<sup>12</sup> Comma abrogato con delibera di C.C. n. 00 del 00.00.2020.

<sup>13</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n. 00 del 00.00.2020.

<sup>14</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n. 93 del 17.05.2011.

<sup>15</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n.190 del 18.12.2003.

<sup>16</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n. 93 del 17.05.2011.

<sup>17</sup> Comma così modificato con delibera di C.C. n. 00 del 00.00.2020.

9. *(abrogato a decorre dal 01.01.2020).*<sup>18</sup>
10. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.<sup>19</sup>
11. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.<sup>20</sup>

#### **Art. 26 - Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33 (L. 20.000).
2. *(abrogato a decorre dal 01.01.2020).*<sup>2122</sup>

#### **Art. 27 - Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n° 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

#### **Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio dell'anno 1999.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

---

<sup>18</sup> Comma abrogato con delibera di C.C. n. 00 del 00.00.2020.

<sup>19</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 00 del 00.00.2020.

<sup>20</sup> Comma aggiunto con delibera di C.C. n. 00 del 00.00.2020.

<sup>21</sup> Comma introdotto con delibera di C.C. n.88 del 03.05.1999.

<sup>22</sup> Comma abrogato con delibera di C.C. n. 00 del 00.00.2020.